

IL NUOVO REGIME IVA “PER CASSA”

L'Agenzia delle Entrate a pochi giorni dall'operatività della liquidazione dell'IVA “per cassa” fornisce una serie di chiarimenti in merito al nuovo regime.

In particolare l'Agenzia evidenzia che il nuovo regime (opzionale) vincola l'intera attività del contribuente il quale non può scegliere, per una o più operazioni, di applicare l'esigibilità immediata dell'IVA indicata in fattura (il regime va applicato, infatti, “a tutte le operazioni attive e passive effettuate”).

L'Agenzia sottolinea altresì che per il nuovo regime è stata avviata la “preventiva” consultazione del Comitato IVA prevista a livello comunitario.

Considerato che il nuovo regime è applicabile dall'1.12.2012 e che verosimilmente l'esito della consultazione sarà fornito successivamente a tale data, in caso di risposta negativa si dovrà procedere alla liquidazione dell'IVA con le ordinarie modalità senza corresponsione di sanzioni ed interessi.

L'art. 32-bis, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto il nuovo regime della liquidazione dell'IVA “per cassa”, prevedendo l'**esigibilità differita dell'IVA** di cui all'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni / prestazioni eseguite da **soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi** d'imposta.

Il nuovo regime dell'IVA per cassa, in base alle disposizioni attuative contenute nel DM 11.10.2012, **entra in vigore a decorrere dall'1.12.2012.**

Con il Provvedimento 21.11.2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso note le **modalità di esercizio dell'opzione** del regime in esame.

La stessa Agenzia nella recente Circolare 26.11.2012, n. 44/E, precisa innanzitutto che:

- il nuovo regime, c.d. “cash accounting” introdotto dal citato art. 32-bis, **sostituisce** il regime “IVA per cassa” previsto dall'art. 7, DL n. 185/2008 che quindi **va considerato abrogato** a decorrere dall'1.12.2012;
- il precedente regime “IVA per cassa” si differenzia dal nuovo regime “per il fatto di essere applicato in relazione alla singola operazione ed in quanto comporta per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati”.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME IVA PER CASSA

La possibilità di optare “per la **liquidazione dell'IVA** secondo la contabilità di cassa” interessa gli imprenditori / lavoratori autonomi che effettuano, nei **confronti di soggetti passivi IVA**, cessioni di beni / prestazioni di servizi “imponibili nel territorio dello Stato” e che **nell'anno precedente hanno realizzato** ovvero in caso di inizio dell'attività, prevedono di realizzare, **un volume d'affari non superiore a € 2.000.000.**

Il nuovo regime può essere adottato anche dagli **enti non commerciali** con riferimento all'attività commerciale svolta.

Sul punto nella citata Circolare n. 44/E l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- il suddetto importo **non va ragguagliato** in caso di inizio dell'attività **in corso d'anno**;
- il volume d'affari va determinato ricomprendendo **tutte le operazioni attive** sia quelle assoggettate all'IVA per cassa sia quelle escluse;

I soggetti che optano per il nuovo regime applicano la liquidazione dell'IVA “per cassa” sia alle **operazioni attive** (IVA a debito) che alle **operazioni passive** (IVA a credito). Sul punto va evidenziato che il differimento dell'esigibilità dell'IVA a debito e il differimento della detrazione dell'IVA a credito “è limitato nel tempo in quanto l'imposta diviene, comunque, **esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione”.

DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITÀ DELL'IVA A DEBITO

L'IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate **diviene esigibile nel momento di pagamento** dei relativi corrispettivi.

Decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a **procedure concorsuali** (fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 44/E precisa che:

- in caso di **fatturazione differita** rileva comunque, quale momento di effettuazione dell'operazione, la **consegna o la spedizione** dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione;
- **la procedura concorsuale**, che deve **iniziare prima del decorso di 1 anno** dall'effettuazione dell'operazione, si considera avviata dalla data di **emissione del provvedimento di apertura** della procedura stessa (ad esempio, per il fallimento dalla data della sentenza).

In particolare è evidenziato che:

“Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale ... si ritiene che l'esigibilità dell'imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all'effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l'imposta diviene esigibile limitatamente all'ammontare di quest'ultimo”.

In caso di **revoca** della procedura concorsuale l'IVA diviene esigibile e va computata nella prima liquidazione IVA successiva alla data di revoca salvo che non sia ancora decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione.

NOTE DI VARIAZIONE

L'emissione di una nota di variazione:

- **in aumento, entro 1 anno** dall'effettuazione dell'operazione “per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta”, l'anno decorre comunque dall'operazione originaria;
- **in diminuzione**, prima che l'imposta diventi esigibile, **rettifica direttamente** quest'ultima. “Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile”.

DIFFERIMENTO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

L'IVA relativa agli acquisti è **deducibile nel momento di pagamento** dei relativi corrispettivi “e comunque decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata” ex art. 6, DPR n. 633/72.

La detrazione dell'IVA a credito può essere esercitata, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72, **al più tardi con la dichiarazione IVA** relativa al **secondo anno successivo a quello in cui “è stato pagato il corrispettivo** o a quello in cui è **decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto”**.

In merito l'Agenzia delle Entrate propone le seguenti esemplificazioni.

Esempio 1

Un operatore, che adotta il nuovo regime IVA per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013 con pagamento del relativo corrispettivo a giugno 2013.

In tal caso la detrazione dell'IVA, relativa al corrispettivo pagato, può essere effettuata, al più tardi, con il mod. IVA 2016 relativo al 2015.

Esempio 2

Un operatore, che adotta il nuovo regime IVA per cassa, effettua un acquisto a gennaio 2013. Il relativo corrispettivo non viene pagato entro gennaio 2014.

In tal caso la detrazione dell'IVA, relativa al corrispettivo non pagato entro 1 anno dall'effettuazione dell'acquisto, può essere effettuata, al più tardi, con il mod. IVA 2017 relativo al 2016.

DETRAZIONE DELL'IVA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE / COMMITTENTE

Diversamente dalla disciplina abrogata, l'art. 32-bis in esame prevede che, in ogni caso, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito nel **momento di effettuazione dell'operazione** (come di consueto) a prescindere dal fatto che **il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito** salvo, ovviamente, il caso in cui l'acquirente abbia optato per il regime dell'IVA per cassa.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 44/E rammenta che il regime in commento quindi **“deroga al criterio ordinario”** in base al quale il diritto alla detrazione dell'IVA spettante all'acquirente / committente “è correlato al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il cedente prestatore”.

In particolare, l'acquirente / committente, che effettua acquisti da un operatore che adotta il regime IVA per cassa, può detrarre l'IVA a credito esposta in fattura **“senza attendere che l'imposta diventi esigibile”** in capo al fornitore.

OPERAZIONI ATTIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

Le disposizioni in esame **non** sono applicabili alle seguenti fattispecie:

1 il cedente / prestatore si avvale di “**regimi speciali di determinazione**” dell’IVA.

Nella citata Circolare n. 44/E l’Agenzia delle Entrate rammenta che il nuovo regime **non** è applicabile alle operazioni effettuate nell’ambito del:

- regime “**monofase**” (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.;
- regime per l’**agricoltura e attività connesse** (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
- regime del **marginale dei beni usati** (art. 36, DL n. 41/95);
- regime delle **agenzie di viaggi e turismo** (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
- regime dell’**agriturismo** (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91).

Va sottolineato che, rispetto a quanto specificato con riferimento al precedente regime IVA per cassa, ex art. 7, DL n. 185/2008, ora l’Agenzia **ricomprende** tra i soggetti che “si avvalgono di **regimi speciali di applicazione dell’imposta**” anche i **produttori agricoli** che applicano il regime di cui agli artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72.

Nella Relazione illustrativa del citato Decreto viene precisato che “il regime dell’IVA per cassa può essere adottato, per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, **previa separazione dell’attività** ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/72, applicano **sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario**”.

L’Agenzia precisa altresì che il nuovo regime **non è precluso**:

“per le operazioni per le quali è **già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione** in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli **autotrasportatori** dall’articolo 74, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972)”;

2 per le operazioni con “**IVA ad esigibilità differita**” disciplinate dal **comma 5** del sopra accennato art. 6, DPR n. 633/72, ossia:

- cessioni di prodotti farmaceutici, ex n. 114, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72;
- cessione di beni / prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72;
- cessioni / prestazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici, CCIAA, Università, ASL, Enti ospedalieri ecc..

Per tali operazioni l’esigibilità differita rappresenta il “regime ordinario” e va applicata “senza limiti temporali”;

3 l’acquirente / committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del “**reverse charge**”;

4 cessioni intraUE / esportazioni ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72.

OPERAZIONI PASSIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

Sono **escluse** dal **differimento della detrazione dell’IVA a credito** le seguenti operazioni:

- 1 acquisti di beni / servizi** soggetti al “reverse charge”;
- 2 acquisti intraUE di beni**;
- 3 importazioni di beni**;
- 4 estrazioni di beni da depositi IVA.**

Il **differimento della detrazione** dell’IVA a credito è applicabile **a tutti gli acquisti**, “anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972”.

ADEMPIMENTI

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Nella citata Circolare n. 44/E l'Agenzia conferma che l'opzione per il regime in commento va manifestata con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97, ossia:

⇒ si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;

⇒ **va comunicata** "nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella **relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione** mediante comportamento concludente"

Limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del regime in esame, l'opzione va comunicata con il **mod. IVA 2013**, relativo al 2012.

I soggetti che intendono avvalersi del regime **dall'inizio dell'attività**, devono comunicare tale scelta in sede di **dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività**.

È considerata **valida l'opzione** comunicata tramite una **dichiarazione IVA annuale "tardiva"**, ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

A seguito dell'opzione, nelle fatture emesse va riportata l'indicazione degli **estremi normativi** della disciplina applicata, come ad esempio la seguente:

Operazione con "IVA per cassa" ex art. 32-bis del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

L'annotazione contribuisce a **manifestare "un chiaro comportamento concludente"** circa l'intenzione di applicare il nuovo regime.

L'omissione della suddetta indicazione costituisce, ai fini sanzionatori, una **violazione formale**, così come peraltro evidenziato nella Relazione al citato DM 11.10.2012.

In merito l'Agenzia nella Circolare n. 44/E in esame evidenzia che "l'omessa indicazione di tale **dicitura non inficia l'applicazione del regime per cassa** nel presupposto che **il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile**".

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il contribuente che intende adottare, a decorrere **dall'1.12.2012**, il regime della liquidazione dell'IVA per cassa dovrà:

⇒ annotare le fatture emesse da tale data sul registro IVA delle fatture emesse utilizzando **specifici codici / codifiche** al fine di **sospendere la relativa IVA a debito fino all'incasso** delle stesse;

⇒ provvedere alla detrazione dell'IVA a credito degli acquisti soltanto nel periodo in cui la relativa fattura è stata pagata.

Ciò comporta l'iniziale annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti utilizzando **specifici codici / codifiche** finalizzate alla **sospensione della detrazione fino al pagamento** della stessa.

Si potrebbe ipotizzare di provvedere alla registrazione delle fatture nel registro IVA degli acquisti nel periodo del relativo pagamento.

L'adozione di tale modalità di registrazione va coordinata con l'obbligo del rispetto del principio di competenza (soprattutto per le fatture di fine / inizio anno).

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E in esame ribadisce che il soggetto che opta per nuovo regime dell'IVA per cassa:

"non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita ... ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate".

Fatture annotate fino al 30.11.2012

L'**incasso** dall'1.12.2012 di una o più **fatture (emesse)** registrate **fino al 30.11.2012 non** ha alcuna rilevanza ai fini della **liquidazione dell'IVA**.

Analogamente, il **pagamento** dall'1.12.2012 di una o più **fatture (di acquisto)** registrate **fino al 30.11.2012 non** ha alcuna rilevanza ai fini della **liquidazione dell'IVA**.

L'applicazione del regime in esame non incide sulle modalità / termini, ex art. 21, DPR n. 633/72, di emissione e di registrazione delle fatture emessa.

In particolare come evidenziato dall'Agenzia con riferimento alle fatture emesse:

⇒ **l'imponibile** "ancorché l'IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della **determinazione del volume di affari** nell'anno di effettuazione dell'operazione";

⇒ le relative operazioni **"partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione"** ex art. 19,

DPR n. 633/72;

⇒ in caso di **incasso parziale** l'imposta è computata a debito nella liquidazione IVA periodica di riferimento **"limitatamente al corrispettivo incassato"**;

⇒ **se l'incasso non avviene in contanti** il cedente / prestatore, al fine di individuare il momento del pagamento, farà riferimento agli accrediti evidenziati nel proprio c/c bancario.

Effetto dell'opzione

Secondo quanto previsto nel Provvedimento 21.11.2012 l'opzione ha **effetto**:

- a decorrere **dall'1.1** dell'anno in cui la stessa **viene esercitata**;
- **in caso di inizio attività**, in corso d'anno, **dalla data di inizio della stessa**.

L'opzione per il nuovo regime IVA "per cassa" vincola il contribuente **per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d'affari** (€ 2.000.000) con la conseguente cessazione dello stesso.

Come sopra accennato, per il 2012 l'opzione può essere esercitata per le operazioni **effettuate a partire dall'1.12.2012**. L'opzione esercitata **dall'1.12.2012** vincola il contribuente **fino al 31.12.2014**.

Decorso il triennio l'opzione **"resta valida per ciascun anno successivo"**, salva la possibilità di **revoca** esercitata con le stesse modalità dell'opzione.

Decadenza / revoca dell'opzione

Nel caso in cui il **volume d'affari superi, in corso d'anno, il limite di € 2.000.000** il regime dell'IVA "per cassa" cessa con riferimento alle operazioni attive e passive **effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento**.

In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell'opzione, il soggetto interessato **deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo mese / trimestre di applicazione dell'IVA** "per cassa" l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni effettuate i cui **corrispettivi non sono stati ancora incassati**.

Nella stessa liquidazione sarà possibile **dedurre l'IVA a credito** relativa agli acquisti **non ancora pagati**.

Come precisato dalla Relazione illustrativa del citato Decreto ciò è finalizzato **"ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell'imposta"**.

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Nella citata Circolare n. 44/E l'Agenzia precisa infine che:

- anche i **oggetti trimestrali** possono, con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre del 2012, applicare il regime dell'IVA per cassa dall'1.12.2012;
- come sopra accennato, le disposizioni del precedente regime dell'IVA per cassa non possono essere applicate alle operazioni effettuate dall'1.12.2012. Le stesse disposizioni rimangono valide per le operazioni effettuate prima di tale data (fino al 30.11.2012) per le quali è stata espressa l'opzione ex art. 7, DL n. 185/2008.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE UE

Le disposizioni comunitarie prevedono che gli Stati membri, **previa consultazione del Comitato IVA**, possono decidere di applicare il regime dell'IVA per cassa "alle imprese con una soglia di fatturato **superiore a 500 mila euro**, e **fino a 2 milioni** di euro".

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E in commento evidenzia che:

⇒ la **consultazione del comitato IVA è ancora in corso**;

⇒ si prevede che tale consultazione **si concluda dopo l'1.12.2012**.

La stessa Agenzia "avverte" che, in caso di esito **negativo**, sarà necessario effettuare la **liquidazione con le modalità ordinarie**, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, **dell'IVA "sospesa"** a seguito dell'applicazione del regime IVA per cassa.

CONSIDERAZIONI

Dall'esame delle disposizioni contenute nell'art. 32-bis, DL n. 83/2012, il nuovo regime della liquidazione "IVA per cassa" offre **un buon strumento per far fronte all'attuale "crisi di liquidità"**.

L'applicazione delle nuove disposizioni può incontrare alcune **difficoltà operative** per i soggetti in **contabilità semplificata** per i quali si rende necessario disporre delle opportune informazioni circa il momento di incasso / pagamento delle varie fatture emesse / ricevute.

Il fatto di essere "subordinato" ad una sorta di autorizzazione UE potrebbe indurre molti operatori a rinviare l'applicazione del nuovo regime.